

NOTIZIARIO N. 27 - 21 LUGLIO 2023

EMERGENZA ALLUVIONE



Alluvione in Romagna: denuncia in forma semplificata di smarrimento / distruzione della documentazione aziendale.

pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA



Ambiente: emissioni odorigene, via libera al decreto che adotta le nuove linee di indirizzo nazionali.

pag. 4

- ◆ Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore: nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

pag. 6

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Decreto-legge "alluvione": istruzioni INPS sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

pag. 11

- ◆ Assunzioni incentivate, da luglio 2022 a dicembre 2023, di: 1) persone con meno di 36 anni al 1° rapporto indeterminato (anche con la trasformazione del contratto a termine); 2) donne "svantaggiate". Ulteriori chiarimenti INPS. pag. 24
- ◆ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna: in agosto, salvo i casi comprovati di urgenza, sospesa l'attività della Commissione provinciale di conciliazione. pag. 27
- ◆ Richieste di integrazione salariale per le temperature elevate: indicazioni INPS. pag. 30
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di giugno 2023. pag. 32

**ALLUVIONE IN ROMAGNA
DENUNCIA IN FORMA SEMPLIFICATA DI SMARRIMENTO / DISTRUZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE**

Al fine di facilitare l'attività di denuncia di smarrimento o distruzione di documentazione aziendale a seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio, è stato condiviso tra Prefettura di Ravenna, Associazioni di Categoria, Forze di Polizia ed Amministrazioni Statali e locali del territorio un modello unico e semplificato di dichiarazione da inviare, unitamente alla prova della presentazione della denuncia agli organi di polizia, via pec agli Enti competenti. Sarà poi cura dei singoli Enti rilasciare il duplicato del documento smarrito o distrutto, ove necessario ovvero prendere atto della semplice denuncia per l'eventuale attività di controllo. Tra gli enti non è presente l'INAIL, che non ha aderito a questa forma di procedura semplificata.

- **Comunicato stampa Prefettura** - <http://www.confimioromagna.it/wp-content/uploads/2023/07/Affgen-1-news-alluvione-distruzione-documenti-1.pdf>
- **Comunicazione enti centrali** - <http://www.confimioromagna.it/wp-content/uploads/2023/07/Affgen-1-news-alluvione-distruzione-documenti-2.pdf>
- **Lettera Prefettura** - <http://www.confimioromagna.it/wp-content/uploads/2023/07/Affgen-1-news-alluvione-distruzione-documenti-3.pdf>
- **Format denuncia eventi calamitosi** - <http://www.confimioromagna.it/wp-content/uploads/2023/07/Affgen-1-news-alluvione-distruzione-documenti-4.pdf>

AMBIENTE EMISSIONI ODORIGENE, VIA LIBERA AL DECRETO CHE ADOTTA LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”.

Il documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il MASE, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, superando così l’attuale contesto caratterizzato da iniziative territoriali spesso non omogenee. Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti ed attività.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione

soprattutto della presenza di impianti e attività dell'elenco "di riferimento" o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell'aggiornamento dell'autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l'autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

<https://www.mase.gov.it/notizie/emissioni-odorigene-libera-al-decreto-che-adotta-le-nuove-linee-di-indirizzo-nazionali>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

**TUTELA DEI LAVORATORI SUL RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE:NOTA
DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'acclusa nota n. 5056 del 13 luglio u.s., fornisce ai suoi uffici periferici «utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio», affinché li utilizzino, tra l'altro, nell'attività di informazione e prevenzione ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Preme evidenziare che la “Guida” INAIL dello scorso anno richiamata dalla disposizione amministrativa dell'INL, e alla stessa allegata, è stata pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2022.



Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza
e la sicurezza del lavoro

Agli Ispettorati interregionali e territoriali
del lavoro

Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

In ragione delle condizioni climatiche in atto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Nel rinviare ai contenuti delle note prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022, e ribadendo in particolare le indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, si forniscono le seguenti integrazioni.

Valutazione del rischio da calore- strumenti e metodologie

Per l'indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l'individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT nella Sezione "Microclima", ai contenuti informativi reperibili ai link <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/stress-termico.html> con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell'esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura¹. È possibile anche consultare, per tali metodologie di valutazione del rischio termico, le relative norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI resa disponibile per il personale abilitato di codesti Uffici.

¹ UNI EN ISO 7933:2005 "Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile"; UNI EN ISO 7243:2017 "Valutazione dello stress da calore utilizzando l'indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)"; UNI EN ISO 11079:2008 "Determinazione ed interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale"; UNI EN ISO 7726:2002 "Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche"; UNI EN ISO 8996:2005 "Determinazione del metabolismo energetico"; UNI EN ISO 9920:2009 "Valutazione dell'isolamento termico e della resistenza evaporativa dell'abbigliamento"; UNI EN ISO 9886:2004 "Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche"; BS 7963:2000 "Guide to the assessment of heat strain in workers wearing personal protective equipment"

Potrà farsi riferimento anche al sito <https://www.workclimate.it>, e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni di quest'ultimo indicate nella richiamata nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali.

Riguardo al progetto Workclimate, è allegata alla presente nota, e disponibile sul sito istituzionale INAIL², la "Guida informativa per la gestione del rischio caldo", che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

Nel merito deve richiamarsi, anche la pubblicazione dell' Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) *Heat at work – Guidance for workplaces* (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), qui allegata nella sua traduzione in italiano ³, che fornisce indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all'esposizione al calore nell'ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore.

La guida, tra altro, espone metodi pratici – organizzativi e tecnici – per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore⁴.

Inoltre, può farsi riferimento a strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro⁵

Gestione del rischio e organizzazione produttiva

L'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità⁶.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all'aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

² Reperibile on line al seguente link <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-inail-inds-gestione-rischio-caldo-2022.html>

³ È comunque possibile collegarsi alla pagina del sito: <https://osha.europa.eu/it/publications/heat-work-guidance-workplaces>

⁴ Può essere di aiuto, ai fini informativi, anche il video clip <https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-too-hot-to-work> (Napo in...Troppo caldo per lavorare!) che illustra con facilità quanto possa essere fatto per controllare lo stress termico sul luogo di lavoro e proteggere i lavoratori, adeguare l'orario di lavoro, aumentare l'idratazione, proteggersi dal sole, ecc.

⁵ A titolo di esempio, i calcolatori da stress termico (CALCOLATORE INDICE DI CALORE [HEAT INDEX], e CALCOLATORE PHS per la valutazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile), disponibili al link https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_calcolo_stress_termico.php?lg=IT

⁶ Si segnala anche, nell'ambito del piano di attività di ricerca scientifica e in collaborazione con il progetto Workclimate, lo studio di dimensione nazionale promosso e sviluppato dall'Inail in collaborazione con il Cnr, il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio e altre istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di stimare gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni occupazionali nel settore edile in Italia (studio su 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti dall'Inail nel periodo 2014-2019) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022006043?via%3Dihub>

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l'ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Come noto, anche il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l'individuazione e l'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Tra queste, possono richiamarsi quelle espone nel suddetto decalogo INIL-Workclimate, i cui contenuti risultano considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

Si segnala, al riguardo, l'ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, con le quali il giudice di merito, stante il generico obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto *“che la società convenuta sia tenuta all'adozione delle misure preventive e protettive indicate dall'INAIL nel Progetto Workclimate”* e condanna la stessa *“ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore... a fornire ...un'adeguata formazione e informazione ...”* e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l'azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Pertanto, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

È infine importante tenere conto del fatto che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l'introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha promosso la Campagna "Ambienti di lavoro sicuri e sani" 2023/25⁷ con lo scopo di sensibilizzare l'impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea⁸.

IL DIRETTORE CENTRALE

Orazio PARISI

Orazio Parisi
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
13.07.2023
13:02:25
GMT+01:00



⁷ La Campagna si articola in cinque priorità: lavoro su piattaforma digitale; robotica avanzata e intelligenza artificiale; telelavoro; sistemi digitali intelligenti; gestione dei lavoratori tramite l'intelligenza artificiale.

⁸ Cfr la relazione "Sicurezza e salute sul lavoro in Europa" (*Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023*) presentata da EU-OSHA, con la situazione e le tendenze 2023 in occasione del vertice dell'UE sulla sicurezza e la salute sul lavoro a Stoccolma, in cui viene fornita un'analisi completa della situazione e degli sviluppi contestuali della SSL nell'Unione europea in questi ultimi anni, accompagnata da indicazioni sulle tendenze emergenti (https://osha.europa.eu/sites/default/files/Summary_OSH_in_Europe_state_trends.pdf)

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”
ISTRUZIONI INPS SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI
VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Il decreto-legge 1/6/2023 n. 61 - recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (il cui testo, pubblicato nella sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, include anche l'elenco dei comuni colpiti) - contiene, tra l'altro, un pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna; tra tali aiuti è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, in scadenza nel periodo 1 maggio -31 agosto 2023, e, di conseguenza l'INPS, la circolare n. 67 del 20 luglio 2023 sotto riportata, ha fornito le corrispondenti indicazioni e istruzioni operative.

INPS - Circolare 20/7/2023 n. 67

Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61. Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

INDICE

1. Premessa
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
5. Modalità di recupero dei contributi sospesi
6. Istruzioni operative
 - 6.1 Datori di lavoro con dipendenti
 - 6.1.1 Ripresa versamenti
 - 6.1.2 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
 - 6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
 - 6.2 Artigiani e commercianti
 - 6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
 - 6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
 - 6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari
 - 6.6 Datori di lavoro domestico
 - 6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito

8. Sospensione dei termini sostanziali e processuali
9. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
10. Istruzioni contabili

1. Premessa

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, gli effetti del suddetto stato di emergenza, dichiarato in data 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, è stato dichiarato altresì lo stato di emergenza a seguito degli straordinari eventi meteorologici, verificatisi dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.

Infine, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, è stato dichiarato, analogamente, lo stato di emergenza, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Per fare fronte alle predette situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto - con specifico riferimento ai territori indicati nell'Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione - specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal richiamato decreto-legge, si forniscono con la presente circolare le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali dell'Istituto interessate.

2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, prevede per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell'arco temporale sopra riportato (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

Si specifica che è ricompreso nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di versamento all'Istituto, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti di cui al successivo paragrafo 5 ^[1].

Si precisa altresì che, conformemente a quanto indicato dall'Istituto con il messaggio n. 23735 del 1° ottobre 2007, la sospensione contributiva in oggetto si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (cfr. l'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

In applicazione delle disposizioni del citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, la sospensione, decorrente dal 1° maggio 2023 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi atmosferici, franosi e alluvionali) e valevole fino al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano - alla medesima data del 1° maggio 2023 - la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.

In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

La sospensione in esame è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell'Allegato 1 già richiamato.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda - nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all'accentramento degli adempimenti contributivi - esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5, tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2.

5. Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Entro la medesima data del 20 novembre 2023, dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

6. Istruzioni operative

6.1 Datori di lavoro con dipendenti

Ai fini della sospensione, alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti rientranti nei requisiti previsti al paragrafo 3 della presente circolare, nel caso in cui l'evento interessi l'intero Comune, l'Istituto provvederà centralmente all'attribuzione del codice di autorizzazione

“**9B**”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “**9B**”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale **dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “**N981**”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

Si evidenzia che per i datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.

Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

6.1.1 Ripresa versamenti

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice “**N981**” è riferito alle mensilità di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNNCCN981	mm/aaaa	mm/aaaa	

6.1.2 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative

La sospensione prevista dal citato decreto-legge n. 61/2023 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.

Nell'ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all'accantonamento contributivo, ma avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall'evento eccezionale in oggetto che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall'evento; diversamente, come previsto al precedente paragrafo 6.1, in questo caso dovrà essere il datore di lavoro a richiedere alla Struttura territoriale competente l'attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l'unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

Pertanto, per i suddetti datori di lavoro, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall'evento alluvionale, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l'importo dei contributi sospesi con la causale “N981” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

Pertanto, nel caso di datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive - all'interno e al di fuori dei territori colpiti dall'evento - permane l'obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall'evento calamitoso.

6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Come precisato al precedente paragrafo 2, ultimo periodo, la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Nell'ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N981”.

6.2 Artigiani e commercianti

Per effetto della norma in esame, la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023.

Sono, pertanto, comprese - in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento - le scadenze dei: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

Si fa presente che per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

A) Committenti

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l'inserimento del codice sottoindicato all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui al citato decreto-legge n. 61/2023 - che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - dovranno riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore "40", avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023".

I committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo "non chiave" è sufficiente l'invio di una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione).

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l'inserimento del codice sopra indicato all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo CXX/C10	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal mm/aaaa	Periodo al mm/aaaa	Importi a debito versati

B) Liberi professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in oggetto è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che - in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi - sono compresi: i contributi dovuti relativi al saldo per l'anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l'anno di imposta 2023.

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	PXX/P10		mm/aaaa	mm/aaaa	

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi (ovvero aziende che hanno sedi operative e/o fondi agricoli nei territori di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023) potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel "Cassetto previdenziale per aziende agricole" a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione "Domande Telematiche" (Istanza di sospensione).

Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 giugno 2023	4° trimestre 2022

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un'apposita *codeline* che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale. Come già evidenziato al precedente paragrafo 5, entro la stessa data dovranno essere svolti gli adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi per effetto nella normativa in argomento.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 luglio 2023	Prima rata 2023

I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un'apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi" a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione "Domande Telematiche" (Istanza di sospensione).

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un'apposita *codeline* che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

6.6 Datori di lavoro domestico

Nell'arco temporale indicato dal decreto-legge n. 61/2023 - dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 - ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023, ai sensi del citato decreto-legge.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023.

Inoltre, si segnala che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 61/2023, anche per i rapporti di lavoro domestico - per i quali le Comunicazioni obbligatorie sono inviate all'Istituto - sono sospesi, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge, anche per conto di clienti non operanti nei predetti territori. Si rammenta, tuttavia, che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno ottenuto il c.a. “9B” (avente il significato “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”) sospenderanno, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, l’invio delle denunce UniEmens-ListaPosPA relative alle competenze dei mesi di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.

Alla ripresa degli invii, le denunce dei mesi suddetti dovranno essere compilate valorizzando tra gli altri anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere riportati nei rispettivi elementi <ContributoSospesoCalam> di <GestPensionistica> o <ContributoSospesoPrev> di <GestPrevidenziale> o <ContributoSospesoCred> di <GestCredito> o <ContributoSospesoENPDEP> di <ENPDEP> in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data 31 agosto 2023.

Al momento della restituzione della contribuzione sospesa dovrà, invece, essere compilato nella denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi restituiti entro il 16 novembre 2023: denuncia del mese di ottobre 2023) l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, avendo cura di indicare nel campo <AnnoMese> quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo <Gestione> il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo <TipologiaDovuto> il Codice “33” (“Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”), nel campo <ImportoDovuto> il contributo restituito, in quello <Tipo Operazione> il valore D “Dichiarazione” e in <TipoEvento> 001 “Eventi Calamitosi”.

Per procedere al pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, si dovrà utilizzare il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso modello il mese in cui viene effettuata la denuncia come innanzi illustrato; la causale da utilizzare sarà “PX33” (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento).

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati; tuttavia, qualora sia già stata trasmessa la denuncia del mese di aprile 2023, senza avere effettuato il relativo versamento, e il datore di lavoro intenda avvalersi della sospensione, dovrà essere trasmesso l’elemento V1, Causale 5, nel quale dovranno essere compilati i campi relativi ai contributi sospesi, con le modalità illustrate nel secondo capoverso del presente paragrafo.

7. Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 61/2023, sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli avvisi di addebito formati ai sensi

dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l'attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto.

La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

La norma prevede che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato nel periodo oggetto di sospensione.

Il successivo comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023 stabilisce che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, sospesi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1 del citato decreto-legge, l'Istituto sospenderà, fino alla data del 31 agosto 2023, l'emissione di avvisi di addebito e la notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, nonché delle ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Resta fermo che la sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito dovrà essere temperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel recupero dei crediti dell'Istituto. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Anche la previsione della sospensione della notifica degli atti di accertamento della violazione e delle ordinanze-ingiunzione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione, all'esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell'atto di accertamento della violazione o dell'ordinanza-ingiunzione.

8. Sospensione dei termini sostanziali e processuali

L'articolo 2 del decreto-legge n. 61/2023, al comma 4, dispone, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti, avevano la sede legale o operativa oppure esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto-legge, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023.

Il decorso dei suddetti termini riprende dalla fine del periodo di sospensione (1° agosto 2023). Qualora il decorso degli stessi abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 1° agosto 2023.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

9. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, dispone inoltre che: *“Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023”*.

Pertanto, devono intendersi sospesi il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, nonché il termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione, qualora la relativa scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

10. Istruzioni contabili

I contributi sospesi in argomento, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento “N981” e relativi ai datori di lavoro con dipendenti secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 6.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00158, abbinato alla causale di cassa 10106. Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l'altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall'analisi delle posizioni contributive ammesse alla sospensione.

Il recupero dei suddetti contributi sospesi, da effettuarsi entro il 20 novembre 2023, deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato. Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.

Il recupero dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti, come illustrato dal paragrafo 6.2, deve essere effettuato mediante imputazione:

- per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);
- per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale).

Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nel paragrafo 6.3, andrà imputato al conto PAR52010.

La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, di cui ai paragrafi 6.4 e 6.5, deve avvenire con imputazione ai seguenti conti in uso:

- GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).

Il recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestici, così come esposto nel paragrafo 6.6, deve essere contabilizzato al conto esistente GPA54028 per i versamenti effettuati tramite il modello "F24".

Il recupero dei contributi di cui al paragrafo 6.7 dovuti dai datori di lavoro con natura giuridica privata per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, pervenuti tramite modello "F24", deve avvenire con imputazione al conto di servizio GPA52197 mediante la procedura automatizzata, già in uso.

Nell'Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

[1] Cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 3.

Allegato 1 (*omissis*)

Allegato 2 (*omissis*)

ASSUNZIONI INCENTIVATE, DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2023, DI
1) PERSONE CON MENO DI 36 ANNI AL 1° RAPPORTO INDETERMINATO (ANCHE CON LA
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE);
2) DONNE “SVANTAGGIATE”
ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

Con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle indicazioni contenute in due disposizioni amministrative diramate a giugno u.s.

In particolare l'Istituto:

- A) con la circolare n. 57/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2023), aveva fornito istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le **assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato**, previste dai seguenti articoli:
- 1, c. 297, della legge (di Bilancio 2023) n. 197/2022, per le assunzioni/trasformazioni effettuate da gennaio a dicembre 2023;
 - 1, c. 10, della legge (di Bilancio 2021) n. 178/2020, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

A tale proposito, i contenuti del messaggio n. 2598/2023 sono questi:

Al paragrafo “*Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*” è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.), misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022, N.d.R.).

Per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023;

«Al paragrafo 11, **Datori di lavoro agricoli**. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgi> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono **dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023**.

Si specifica, inoltre, che i suddetti <CodAgi>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65 del 10 maggio 2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate».

B) con la circolare n. 58/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2023), ha divulgato indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le **assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate** disciplinate dai seguenti articoli:

- 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni effettuate da gennaio a dicembre 2023;
- 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021, per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

A tale proposito, i contenuti del messaggio n. 2598/2023 sono questi:

Al paragrafo “*Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*”, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2021, N.d.R.), misura successivamente prorogata come chiarito dal messaggio n. 403/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022, N.d.R.).

Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, si precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi **dal mese di assunzione/trasformazione** (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) **e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023**.

«Al paragrafo11, **Datori di lavoro agricoli**. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgi> con i rispettivi codici “3K” e “4K”.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il <CodAgi> “3K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il <CodAgi> “4K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgi, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65/2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate».

Infine, nelle citate circolari, nei rispettivi paragrafi “*Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*”, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione. Al riguardo, **a parziale rettifica di quanto riportato**, si precisa che, in virtù di quanto già disciplinato dall’art. 31, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 150/2015 ^[1], nonché in aderenza alle specifiche modalità di implementazione delle denunce dettagliate nelle citate circolari, in forza delle quali le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore, si precisa che **l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore** e non dell’agenzia di somministrazione.

[1] Decreto legislativo n. 150/2015, art. 31, c. 1, lett. e)

“Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;

**ISPettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna
IN AGOSTO, SALVO I CASI COMPROVATI DI URGENZA, SOSPESA L'ATTIVITÀ DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE**

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna, con l'acclusa nota del 5 luglio u.s., ha comunicato la sospensione dell'attività della "Commissione provinciale di conciliazione" – ex art. 410 del Codice di procedura civile e per i rapporti di cui al precedente art. 409, sotto riportati – per l'intero mese di agosto 2023.

La qual cosa:

- «salvo la valutazione», da parte dell'ITL, «di casi comprovati di urgenza»;
- comporterà che «i termini procedurali decorreranno dalla scadenza del periodo di sospensione», ossia dall'1 settembre p.v.

Art. 410 (Tentativo di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Art. 409 (Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge a altro giudice.



Ravenna, 05/07/2023

*Ispettorato territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena
Sede di Ravenna*

OGGETTO: ITL RAVENNA sospensione lavori Commissione Provinciale di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. – dall' 1 al 31 agosto 2023 salvo la valutazione di casi comprovati di urgenza.

ITL RAVENNA COMUNICA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C., PER IL PERIODO DALL' 1 AL 31 AGOSTO 2023 COMPRESI.

I TERMINI PROCEDURALI DECORRERANNO DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE ANZIDETTO.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA-FORLÌ-CESENA
(Dott. Alessandro RANIERI)



"Questa e-mail ed i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)".

Via G. Alberoni n. 37 – tel.: 0544/789011 – fax: 0544/789080
e-mail: itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it
PEC: itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it

**RICHIESTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE TEMPERATURE ELEVATE
INDICAZIONI INPS**

Considerata l'eccezionale ondata di calore che interessa tutto il territorio nazionale e l'incidenza che tale condizione climatica può determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, l'INPS ha diramato le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza (*il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2022 -*, infatti, ha contenuti analoghi a quello di cui si tratta, N.d.A.), in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale "eventi meteo" è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette **temperature risultino superiori a 35° centigradi**.

Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale. Tale situazione, per es., si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, **la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità**, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta. Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi "de quo", potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile. (*L'INPS - giova evidenziarlo - provvede autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto (l'art. 15, c. 1, della legge n. 183/2011 fa infatti*

espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati e elementi già in possesso di organismi pubblici, N.d.A.).

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta **anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro**, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge n. 457/1972, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori. Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Infine, si ricorda che a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, N.d.A.), **il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali** ex artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015. Va tuttavia evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, **occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.**

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI GIUGNO 2023

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **giugno 2023** pari a **118,6** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 giugno 2022** al **14 luglio 2022** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,003807%**.